

Rapporto al messaggio 2122

Della Commissione della Legislazione sul messaggio 17 febbraio 1976 concernente la modificazione di alcuni articoli della legge sul commercio delle armi e della munizioni e sul porto d'armi del 10 ottobre 1967

Il messaggio del Consiglio di Stato concernente la modificazione di alcuni articoli della Legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'armi del 10 ottobre 1967 (messaggio n. 2122) permette di dare una base legale al rilascio di autorizzazioni all'acquisto di armi corte da fuoco anche a scopo di collezione.

Infatti, come è detto nel messaggio, richiamato il concordato sul commercio di armi e munizioni approvato dal Consiglio federale il 13 gennaio 1970, ed al quale il Cantone aderì con decreto legislativo del 10 ottobre 1972, la Legge cantonale del 10 ottobre 1967 quali motivi per l'acquisto di armi (art. 15) indica solo la sicurezza personale e la partecipazione a esercizi o spari in un poligono di tiro.

Di fatto, tuttavia, da lunga data, in via eccezionale, il Dipartimento concedeva l'autorizzazione anche a scopo di collezione.

Tale autorizzazione riprendeva il concetto contenuto nella Legge federale del 30 giugno 1972 sul materiale bellico e la relativa ordinanza del 10 gennaio 1973, secondo la quale può essere autorizzato l'acquisto di armi automatiche a scopo di collezione.

Notisi che tale autorizzazione federale, secondo l'ordinanza, è rilasciata ai collezionisti in possesso dell'autorizzazione cantonale.

Si constata quindi che se il Dipartimento ha di fatto applicato la legge federale, per tale applicazione mancava tuttavia a livello cantonale l'istituto dell'autorizzazione cantonale quale collezionista. E' ciò che con la modifica proposta si vuole istituire.

Il modificato art. 15 prevede quindi quale motivo ammesso per l'acquisto anche la destinazione a collezione. Conseguentemente per poter rilasciare l'autorizzazione di acquisto a scopo di collezione occorre che l'interessato, sia in possesso di un certificato di collezionista.

Detto certificato, secondo il disegno di legge proposto dal Consiglio di Stato, è rilasciato dal Dipartimento a condizione, come dice la progettata modifica, che chi lo ottiene << dimostri di conoscere le legislazioni federale e cantonale e di possedere sufficienti cognizioni dal profilo tecnico e di carattere generale sulle armi e le munizioni, nonché di poter disporre di locali e mobili idonei per conservare al sicuro queste armi >>. Il messaggio limita il rilascio dell'autorizzazione a scopo di collezione solo a cittadini svizzeri.

Ora la Commissione ritiene che in conformità alla legislazione federale sullo statuto degli stranieri domiciliati e dimoranti non si possa limitare tale autorizzazione ai soli cittadini svizzeri, ma occorre estenderla anche agli stranieri in possesso di un permesso di domicilio.

Circa la formulazione del cpv. 1 dell'art. 15 la Commissione propone che esso letteralmente riprenda la formulazione del disposto del concordato citato (art. 4) circa la durata dell'autorizzazione (già prevista d'altronde anche nella legge cantonale).

Infine nella proposta modifica delle tasse (art. 17) la Commissione propone che la tassa di Fr. 20,- prevista per il rilascio dell'autorizzazione rimanga per il momento invariata in attesa che la Commissione tributaria esamini il messaggio n. 2088. Esso infatti prevede la modifica dell'importo di tale tassa così come di altri emolumenti previsti dalla presente legge.

Non dà luogo invece a discussione la determinazione della tassa prevista per il rilascio di un certificato di collezionista e

per il relativo rinnovo.

Per questi motivi proponiamo l'accoglimento del seguente disegno di legge:

Art. 15

(cpv. 1)... relativa autorizzazione rilasciata dal Dipartimento. Essa avrà la validità di tre mesi.

- (cpv. 5)... a persone di cittadinanza svizzera o in possesso di un permesso di domicilio cui sia stato rilasciato il certificato di collezionista.

Art. 17

c) Tasse

Il rilascio... di Fr. 20,-.

La tassa per il rilascio di un certificato...

Per la Commissione della legislazione:

F. Felder, relatore

Ballinari - Canevascini - Ferrari F. -

Frigerio - Giudici - Meroni -

Carlovingi - Nessi - Olgiati -

Pedotti - Pini M.

Disegno di

LEGGE

sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d' arma del 10 ottobre 1967; modificazione (del.....)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 17 febbraio 1976 n. 2122 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

Gli articoli 15, 16 e 17 della legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d' arma del 10 ottobre 1967 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 15

6. Armi corte da fuoco

a) Vendita; condizioni:

La vendita di armi corte da fuoco, nonché delle armi specificate al cpv. 2 dell' art. 2 del concordato sul commercio di armi e munizioni, può avvenire solo se l' acquirente è in possesso della relativa autorizzazione, rilasciata dal Dipartimento. Essa avrà la validità di tre mesi.

I motivi ammessi per tale acquisto sono:

- a) la sicurezza personale nella propria abitazione, nei locali di ufficio o di lavoro, come pure nei luoghi aperti di lavoro;
- b) la partecipazione a esercizi o a gare in un poligono di tiro;
- c) la destinazione a collezione.

L' acquisto da parte di enti pubblici di armi destinate al servizio per i loro agenti non è soggetto ad autorizzazione. Le autorizzazioni di cui alle lett. a) e b) non possono essere concesse agli stranieri che non sono in possesso di un permesso di domicilio o di un permesso di dimora ininterrotto da almeno 5 anni, riservate le deroghe In casi particolari.

L' autorizzazione di acquisto a scopo di collezione può essere accordata unicamente a persone di cittadinanza svizzera o in possesso di un permesso di domicilio cui sia stato rilasciato il certificato di collezionista.

Detto certificato è rilasciato dal Dipartimento a chi dimostra di conoscere la legislazione federale e cantonale e di possedere sufficienti nozioni dal profilo tecnico e di carattere generale sulle armi e le munizioni nonché di poter disporre di locali e mobili idonei per conservare al sicuro queste armi.

Per le autorizzazioni di cui alla lettera a), b) e c) sono pure applicabili gli art. 10. 11. 12 e 13.

Art. 16

b) Cessione tra privati

L'autorizzazione di cui all' articolo precedente è obbligatoria anche in caso di trapasso tra privati, a qualsiasi titolo, di armi corte da fuoco nonché delle armi specificati al cpv. 2 dell' art. 2 del concordato sul commercio di armi e di munizioni.

Art. 17

c) Tasse

Il rilascio dell' autorizzazione da parte del Dipartimento è soggetta ad una tassa di Fr. 20.-.

La tassa per il rilascio di un certificato di collezionista è di Fr. 60.- e quella per il rinnovo annuale è di Fr. 30.-.

Art. 2

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente modificazione entra in vigore con la pubblicazione del Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

